

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI AMICIZIA CON IL POPOLO SAHARAWI "AL SADAQA"

Articolo 1 – Preambolo

L'associazione di volontariato e di solidarietà denominata ASSOCIAZIONE DI AMICIZIA CON IL POPOLO SAHARAWI "AL SADAQA" è un'organizzazione di promozione sociale di seguito detta anche associazione. Persegue esclusivamente finalità solidaristiche ed è escluso ogni fine di lucro anche indiretto.

Articolo 2- Finalità, scopi ed obiettivi

1. L'associazione è un'organizzazione democratica autonoma, pluralista, apartitica a carattere volontario e progressista. Ha come oggetto precipuo lo sviluppo di iniziative culturali, politiche e di solidarietà atte a promuovere la conoscenza della cultura del Popolo Saharawi e a realizzare, anche in cooperazione con le organizzazioni e le istituzioni Saharawi, interventi di solidarietà sociale in tutti i campi inerenti lo sviluppo della persona umana a favore della popolazione Saharawi e concorrere, per tale via, a promuovere e rafforzare il processo di pace e di decolonizzazione sostenendo, così, il Popolo Saharawi, nella propria libera e pacifica lotta per l'autodeterminazione.
2. L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi:
 - attività di solidarietà con il Popolo Saharawi e con altri paesi in via di sviluppo che vivono realtà di disagio sociale ed economico;
 - attività di cooperazione, di aiuto umanitario e di emergenza, di assistenza sanitaria con il Sahara Occidentale ed in genere con i paesi che ospitano rifugiati o comunità all'estero, incluse le attività di collaborazione e di coordinamento con associazioni, enti, organizzazioni non governative;



- attività di promozione della cooperazione economica, tecnica e scientifica;
- accoglienza di minori per soggiorni estivi, per cure mediche, per attività ricreative e culturali;
- attività di formazione e di studio, anche per cooperanti e osservatori;
- attività di informazione, di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni nazionali ed internazionali, con particolare riguardo al Parlamento italiano ed europeo, sulla situazione nel Sahara Occidentale, nel Maghreb ed in genere nei paesi in via di sviluppo;
- attività di promozione di gemellaggi tra istituzioni ed associazioni democratiche italiane e quelle Saharawi e di altri paesi in via di sviluppo;
- attività di tutela e di promozione dei diritti delle donne e dei minori Saharawi e di altri paesi in via di sviluppo;
- attività di collaborazione e di sostegno con le organizzazioni della società civile e in modo particolare con le associazioni dei lavoratori, dei giovani, delle donne, dei difensori dei diritti umani del popolo Saharawi e di altri paesi in via di sviluppo;
- attività di ricerca, editoriali e di informazione, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;
- attività di conoscenza diretta e reciproca tra società italiana, società Saharawi e società di altri paesi in via di sviluppo, anche attraverso viaggi, scambi culturali e incontri tra giovani;
- attività di diffusione della cultura e dell'arte del Popolo Saharawi e di altri paesi in via di sviluppo, anche attraverso spettacoli e manifestazioni di diversa natura;
- attività di promozione della realtà economica e produttiva dei Saharawi e di altri paesi in via di sviluppo;



- attività nel campo del terzo settore, dell'associazionismo, dell'economia sociale, della finanza etica;
- organizzazione di specifici servizi per i soci ed i migranti
- organizzazione di attività di socializzazione finalizzate all'autofinanziamento;

3. Sono inoltre obiettivi dell'associazione:

- Il promuovere la conoscenza della realtà culturale e sociale della popolazione Saharawi in rapporto innanzitutto con la "Associazione Nazionale di Solidarietà e Sostegno al Popolo Saharawi" e con ARCI Solidarietà ed altre organizzazioni della rete solidaristica.
- Il promuovere ogni iniziativa diretta a creare nel territorio pistoiese un tessuto di solidarietà concreta con il Popolo Saharawi e la Repubblica Araba Saharawi Democratica (R.A.S.D.), attraverso campagne di informazione, scambi culturali e ogni forma di cooperazione e di aiuto umanitario.
- Il promuovere incontri tra le forze politiche, sociali, istituzionali, culturali, religiose locali ed i rappresentanti del Popolo Saharawi al fine di un loro coinvolgimento nella questione.

Articolo 3 – Soci

1. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità di genere, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
2. L'iscrizione avviene su richiesta scritta degli interessati, con la quale essi dichiarano di accettare il presente statuto; il comitato esecutivo si pronuncia sull'ammissione dei soci e l'adesione all'associazione è a tempo indeterminato.

- il comitato esecutivo
- il collegio dei garanti

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Articolo 5 – Assemblea

1. L'assemblea è la massima istanza rappresentativa dell'associazione.
Essa è composta da tutti i soci.

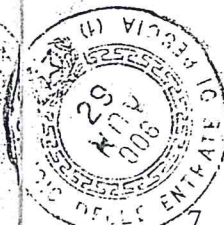
2. L'assemblea:

- a. delibera i regolamenti, le modifiche da apportare allo statuto e lo scioglimento dell'associazione
- b. definisce gli indirizzi politici e programmatici dell'associazione
- c. elegge la commissione elettorale e detta criteri ed indirizzi per la elezione e la composizione del comitato esecutivo e del collegio dei garanti
- d. elegge il comitato esecutivo ed il collegio dei garanti
- e. discute ed approva il bilancio consuntivo, il rendiconto economico finanziario ed il bilancio preventivo dell'associazione
- f. istituisce, all'occorrenza, gruppi di lavoro.
- g. delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua attenzione dal comitato esecutivo.

3. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto.

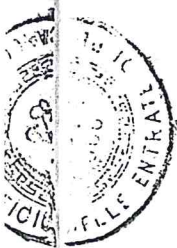
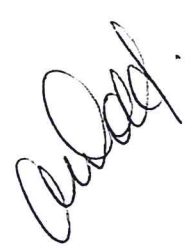
4. L'assemblea in seduta ordinaria è convocata dal comitato esecutivo almeno 2 volte all'anno ed è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci in regola col pagamento della quota sociale, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti in regola col pagamento della quota sociale; delibera a maggioranza dei presenti. Tali norme valgono anche per eventuali modifiche statutarie.



- 
5. L'assemblea in seduta straordinaria può essere convocata dal comitato esecutivo o su richiesta motivata e scritta di almeno 1/5 dei soci in regola col pagamento della quota sociale;
 6. La convocazione delle assemblee deve, di norma, avvenire mediante avviso affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata, ovvero mediante comunicazione scritta spedita almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea; nell'avviso deve essere indicato luogo, giorno e ora della prima convocazione con ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve inoltre contenere luogo, giorno e ora della seconda convocazione che deve avvenire con un intervallo di almeno un ora e mezzo dalla prima.
 7. Le riunioni dell'assemblea sono presiedute, di norma, dal presidente del comitato e verbalizzate dal segretario del comitato esecutivo.
 8. Il voto è di norma palese. Il voto segreto deve essere richiesto da almeno 1/5 dei partecipanti all'assemblea.
 9. Le deliberazioni prese dall'assemblea in conformità del presente statuto obbligano tutti i soci.
 10. Le decisioni dell'assemblea sono riportate in un verbale trascritto su apposito libro, sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante. Di tali decisioni viene data adeguata pubblicità mediante affissione nella sede sociale per almeno 30 giorni.

Articolo 6 - Comitato esecutivo

1. Il comitato esecutivo dirige l'associazione, coordina l'attuazione degli indirizzi espressi dall'assemblea, definisce i programmi di lavoro annuali e ne coordina la realizzazione.
 2. E' composto da un numero minimo di 9 componenti, tenuto conto delle competenze specifiche che si intendono attivare e degli obiettivi che si intende raggiungere.
- 
- 

- 
3. Nella prima riunione dopo eletto, il comitato esecutivo elegge al suo interno il presidente, il vice-presidente, il segretario ed il tesoriere.
 4. I componenti del comitato esecutivo vengono eletti dall'assemblea ordinaria a maggioranza dei presenti, sulla base di una proposta presentata dalla commissione elettorale composta da almeno tre soci ed eletta in seno all'assemblea.
 5. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il componente cessato può essere sostituito, ove esista, dal primo dei non eletti, o da altro socio cooptato dal comitato esecutivo a maggioranza assoluta. In caso di dimissione contestuale di almeno metà dei componenti il comitato esecutivo deve ritenersi sciolto.
 6. Il comitato esecutivo si pronuncia sulla ammissione dei soci e, su istanza di uno qualsiasi dei suoi componenti, si pronuncia sulla loro esclusione per gravi violazioni del presente statuto, sentito il socio.
 7. Il comitato esecutivo dura in carica tre anni e ciascuno dei suoi componenti può essere rieletto.
 8. Il comitato esecutivo è convocato dal presidente, o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti, si riunisce di norma almeno 1 volta ogni 2 mesi ed è validamente costituito alla presenza della metà dei suoi componenti.
 9. Le decisioni del comitato esecutivo vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
 10. Le decisioni del comitato sono riportate in verbale trascritto su apposito libro, sottoscritto dal presidente e dal segretario. Delle decisioni viene data adeguata pubblicizzazione mediante affissione all'albo per 30 giorni.
 11. Il comitato esecutivo:
 - a. stabilisce l'entità della quota associativa e di quella di iscrizione
 - b. delibera sull'accettazione di elargizioni e contributi devoluti all'associazione
- 
- 

- c. predisporre il bilancio consuntivo, il rendiconto economico finanziario e la relazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale
- d. predisporre il bilancio preventivo e la relazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, entro la chiusura dell'esercizio sociale dell'anno precedente
- e. delibera l'ammissione a socio dell'associazione
- f. cura la tenuta dei libri dell'associazione
- g. delibera su tutte le materie di interesse dell'associazione, escluso quanto espressamente riservato dallo statuto all'assemblea.

Articolo 7 - Collegio dei garanti

1. Il collegio dei garanti è composto da 3 componenti, viene eletto dall'assemblea, dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'associazione, nonché di verificare l'attuazione delle deliberazioni del comitato esecutivo e dell'assemblea; veglia sull'osservanza dello statuto; decide sulle controversie derivanti dall'inapplicabilità delle deliberazioni e sull'inosservanza dello statuto, nonché sulle controversie tra soci; relaziona al comitato esecutivo e all'assemblea. Decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti; delle sedute redige verbale.
3. Si riunisce ogni qualvolta ne faccia richiesta uno dei suoi componenti o su richiesta del comitato esecutivo.
4. Il collegio dei garanti può assistere alle sedute del comitato esecutivo senza diritto di voto.
5. Le cariche del collegio dei garanti sono incompatibili con quelle di membro del comitato esecutivo.

Articolo 8 – Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal comitato esecutivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione, presiede di norma le assemblee ed il comitato esecutivo, assieme al segretario e ai componenti del comitato esecutivo mantiene i rapporti con le istituzioni e con gli enti che si relazionano con l'associazione.
2. Il presidente deve dare esecuzioni alle delibere del comitato esecutivo, esaminare preventivamente i problemi di particolare urgenza o importanza per decidere l'eventuale convocazione del comitato esecutivo.
3. Il presidente in caso di suo impedimento o assenza viene sostituito dal vice presidente.
4. Firma congiuntamente al tesoriere gli atti di disponibilità delle risorse dell'associazione.
5. Resta in carica tre anni e può essere rieletto.

Articolo 9 – Segretario e tesoriere

1. Il Segretario cura l'aggiornamento degli elenchi dei soci e redige i verbali.
2. Il tesoriere predispone lo schema del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; provvede alla tenuta dei registri contabili dell'associazione; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato esecutivo e predispone il rendiconto economico e finanziario annuale delle attività svolte dall'associazione.

Articolo 10 – Il patrimonio e le risorse economiche

1. Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed eventuali beni immobili di proprietà
 - b. Contributi, erogazioni e lasciti



c. Fondo di riserva

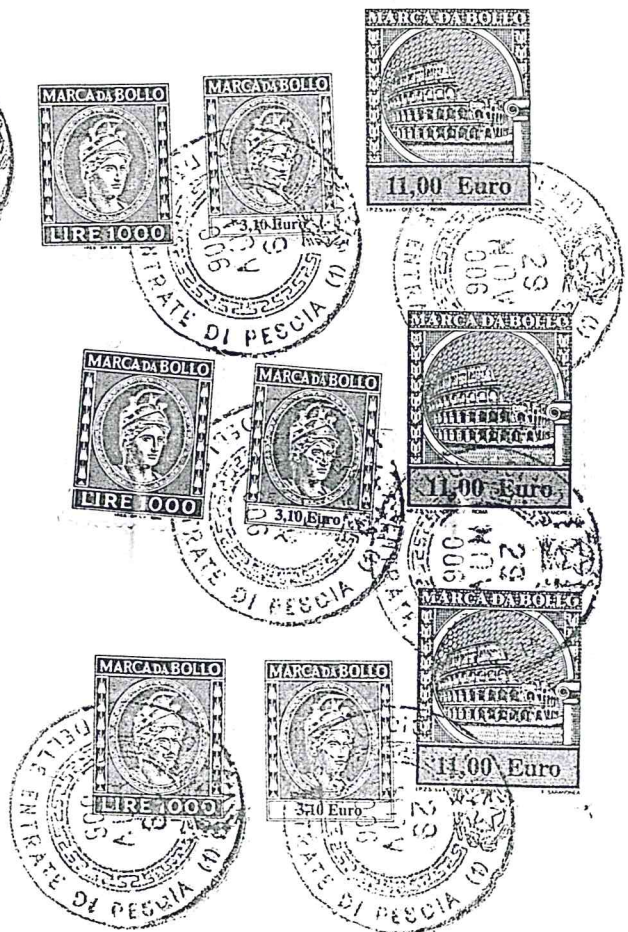
2. L'Associazione trae i suoi proventi dalle quote associative versate dai soci, dai contributi volontari conferiti da persone fisiche e da istituzioni ed enti pubblici e privati, da contributi di organismi internazionali, da introiti derivanti da convenzioni, donazioni e lasciti testamentari, iniziative di autofinanziamento, rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo e dalla istituzione di servizi.
3. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
4. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione; tali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali.
5. L'associazione ha l'obbligo di redigere il rendiconto economico finanziario, nonché i bilanci consuntivi e di previsione da portare in approvazione all'assemblea dei soci.
6. L'eventuale residuo attivo sarà devoluto in parte al fondo di riserva ed il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi sociali.

Articolo 11 - Scioglimento dell'associazione

1. L'associazione può essere sciolta solo dall'assemblea dei soci legalmente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei soci in regola col pagamento della quota sociale, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti in regola col pagamento della quota sociale.
2. L'assemblea nomina i liquidatori.
3. Il patrimonio mobiliare e immobiliare e gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere devoluti ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità legate alla solidarietà e cooperazione internazionale.

Articolo 12 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]